

Allegato A

STATUTO

della

Associazione Amici della Fondazione il Gabbiano

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Nome, generalità, sede

Sotto la ragione sociale Associazione Amici della Fondazione il Gabbiano è costituita nel Canton Ticino un'associazione retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg. CCS.

L'Associazione ha sede a Lugano.

Art. 2 Scopo

L'Associazione ha lo scopo di sostenere con mezzi finanziari, attività complementari e di supporto la Fondazione il Gabbiano e ne promuove l'immagine.

Nell'ambito delle sue attività a sostegno della Fondazione il Gabbiano, l'associazione organizza eventi culturali, ricreativi e scientifici. Inoltre, promuove, sempre con il supporto della Fondazione il Gabbiano, attività di prevenzione della violenza e di tematiche simili in favore di giovani e famiglie.

L'Associazione, tramite i suoi organi, può compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune nell'ambito del suo scopo. L'associazione può inoltre collaborare con altre associazioni o enti pubblici o privati, questi ultimi riconosciuti esenti da imposizioni fiscali, che ne condividono le finalità.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.



II. Soci

Art. 3 Partecipazione

- a) Possono essere membri ordinari dell'Associazione tutti coloro che condividono lo scopo dell'Associazione, versano una quota sociale, che verrà stabilita dall'Assemblea in almeno fr. 300.-, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) Sono membri sostenitori tutti coloro che condividono lo scopo dell'Associazione, versano una quota sociale, che verrà stabilita dall'Assemblea in almeno fr. 30.-, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Essi non hanno diritto di voto all'Assemblea generale e non possono, di principio, essere eletti nel Comitato.
- c) Sono membri onorari coloro che per meriti particolari sono soci ammessi dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi non hanno diritto di voto all'Assemblea generale e non possono, di principio, essere eletti nel Comitato.

Art. 4 Ammissioni

Per diventare membro, gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Comitato.

Il Comitato decide l'ammissione di un membro ordinario e sostenitore, l'Assemblea generale decide l'ammissione di un socio onorario.

Art. 5 Dimissioni

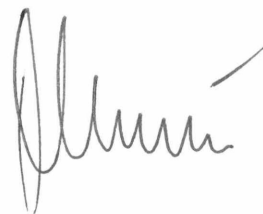
Il socio può dimettersi in ogni momento, anche con effetto immediato, comunicando per iscritto le dimissioni al Presidente.

La quota sociale dell'anno in corso dovrà comunque essere pienamente pagata senza possibilità di rimborso.

Art. 6 Esclusione

A richiesta del Comitato, l'Assemblea generale può decidere l'esclusione di un membro, che deve essere informato per lo meno due settimane prima dell'Assemblea per poter preparare la sua difesa.

La relativa proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Assemblea generale.



III. Organizzazione

Art. 7 Organi della società

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea generale
- b. il Comitato
- c. la Commissione di revisione dei conti

A. L'Assemblea generale

Art. 8 Definizione e Presidenza

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i membri ordinari. I membri sostenitori possono essere invitati a partecipare all'Assemblea generale.

Essa è diretta dal Presidente o da un membro del Comitato.

Art. 9 Competenze

L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:

- a. elegge il Comitato e la Commissione di revisione dei conti
- b. approva i conti e il bilancio annuale
- c. approva l'ammontare della quota sociale proposta dal Comitato
- d. adotta e modifica gli statuti
- e. dà scarico al Comitato e alla Commissione di revisione dei conti
- f. decide lo scioglimento dell'Associazione
- g. decide l'espulsione di un socio
- h. decide l'ammissione di un socio onorario

L'Assemblea generale ha inoltre tutte le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo.



Art. 10 Convocazioni, trattande

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e può aver luogo sia in Svizzera che all'estero.

La convocazione avviene per lettera ai soci ordinari almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. La convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

Un'Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta:

- a) del Comitato stesso
- b) di almeno 1/5 dei soci ordinari
- c) dei revisori dei conti

Le assemblee straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 10 giorni.

L'Assemblea non può prendere decisioni su argomenti e trattande non previste dall'ordine del giorno.

Art. 11 Deliberazioni, Quorum di Presenza

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.

Qualora il quorum di presenza non dovesse essere raggiunto, l'Assemblea è automaticamente riconvocata dopo 15 minuti dall'ora prevista per la seduta. In tal caso l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per le delibere sulle modifiche statutarie, in particolare lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari presenti.

Art. 12 Aveni diritto di voto

All'Assemblea generale ha diritto di voto ogni socio ordinario.

Ogni socio avente diritto di voto possiede 1 (un) voto.

Non sono ammesse deleghe o rappresentanze.



B. Il Comitato

Art. 13 Composizione, elezione

Il Comitato è composto da 4 a 7 membri. Tutti i membri sono rieleggibili. Al suo interno il Comitato designa il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

I membri del Comitato sono eletti per 2 anni dall'Assemblea generale tra i soci ordinari.

Art. 14 Competenze

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha le seguenti competenze:

- a) ammette nuovi soci ordinari e sostenitori e sottopone all'Assemblea generale la proposta di esclusione di un socio
- b) convoca l'Assemblea generale e ne esegue le decisioni
- c) rappresenta l'Associazione
- d) prende ogni decisione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione

Art. 15 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata legalmente dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-Presidente con il Segretario o con il Cassiere.

Art. 16 Convocazioni

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 3 volte all'anno e quando lo ritiene opportuno il Presidente o lo richiedono almeno 1/3 dei membri.

Il Comitato può deliberare alla presenza di almeno 3 membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti decide il Presidente.



C. Commissione di revisione dei conti

Art. 17 Competenze, Nomine

La Commissione di revisione dei conti si compone di 2 membri. I revisori dei conti sono eletti contemporaneamente al Comitato del quale non ne fanno parte. I revisori possono anche non essere soci dell'Associazione.

Essi verificano i conti annuali e la tenuta dei registri dell'Associazione e presentano il loro rapporto ad ogni Assemblea annuale ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea può revocare in ogni tempo per gravi motivi gli organi da lei nominati. Ove il Comitato non convochi entro 15 giorni un'Assemblea straordinaria debitamente richiesta, essa potrà essere convocata dai revisori.

IV. Finanze

Art. 18 Bilancio

L'esercizio annuale comincia il 1. gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio comincia con la costituzione dell'Associazione e durerà fino al 31 dicembre 2007.

Art. 19 Quote sociali

Ogni socio ordinario e sostenitore deve pagare una quota annuale che verrà decisa dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale.

La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20 Risorse

L'attività sociale viene finanziata:

- a) con la quota sociale;
- b) con gli introiti dell'attività sociale;
- c) con eventuali offerte, donazioni, lasciti e contributi di privati;
- d) con eventuali contributi pubblici;
- e) con il ricavato di manifestazioni o azioni particolari che l'Associazione può organizzare a tale scopo.



Art. 21 Gestione

Non esiste alcun diritto di rimborso della quota, né alla partecipazione al riparto dei beni dell'Associazione. Ciò vale anche in caso di dimissioni e di esclusione. L'eccedente dell'esercizio va versato al fondo di riserva.

Art. 22 Responsabilità

Ogni responsabilità personale dei soci per i debiti sociali è esclusa.

VI. Informazioni

Art. 23 Convocazioni e comunicazioni

Convocazioni e comunicazioni avvengono per lettera ai soci ordinari.

Nei casi previsti dalla legge, le notificazioni avvengono mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio, organo ufficiale dell'associazione.

V. Fine dell'Associazione

Art. 24 Scioglimento

L'Associazione può decidere il suo scioglimento in ogni momento.

Art. 25 Liquidazione del patrimonio sociale

La liquidazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, compete al Comitato. Il patrimonio che rimane dopo l'estinzione di tutti i debiti dovrà essere destinato alla Fondazione il Gabbiano e, qualora questa non esistesse più, ad una Associazione o ad un altro ente che persegue scopi analoghi.

Questi statuti sono stati approvati all'unanimità dall'Assemblea Generale costituita oggi 13 settembre 2006.

Statuto modificato in data 12 giugno 2024

